



**Cassa Edile**  
**CEDAIER**

## **A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro**

Protocollo Numero 139158 - Comunicazione n. 0413 del 24.01.2023

### ***Rinnovi CCNL Edilizia***

### ***Applicazione Protocolli “Formazione e Sicurezza”***

Gli ultimi rinnovi dei CCNL Edilizia Industria e Cooperazione ed Artigianato e Piccola Impresa Industriale, hanno comunemente convenuto l'applicazione di un protocollo che riguardala la Formazione e la Sicurezza sul Lavoro nei cantieri edili (Vi invitiamo a rivedere le Ns. Comunicazioni numero 399 e 402).

#### **1) aggiornamento 16 ore e corso 16 ore per Impiegati Tecnici**

Tra i punti in Comune dei due Accordi vi è anche quello che **prevede una periodicità triennale dell'aggiornamento formativo obbligatorio per i lavoratori operai e la formazione obbligatoria per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere** (anche quest'ultima da realizzarsi gratuitamente presso le Scuole Edili).

Questa indicazione è in contrasto rispetto a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 che rinvia all'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, la materia del rinnovo che era pari a 6 ore ogni 5 anni.

La questione era complessa perché poneva il datore di lavoro a rischio sanzioni da parte degli Enti di Vigilanza (AUSL/ATS)?

Ricordiamo che è in vigore l'art. 509 del Codice Penale che recita: *“il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie, gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”* e il D.Lgs. nr. 507/1999 all'art. 57 individua nel Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'Autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative.

Dopo avere raccolto illustri pareri, il tutto ci portava a considerare che l'ente di Vigilanza INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) può contestare direttamente la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento triennale nel settore edile, o la mancata formazione degli impiegati tecnici, viceversa la AUSL/ATS no, perché non è competente per questo tipo di sanzione amministrativa, perciò si limita a segnalare a INL la violazione per i provvedimenti conseguenti di contestazione amministrativa della violazione all'art. 509 del codice Penale.

In merito a “chi controlla cosa”, ricordiamo che l'art. 90 comma 9 lett. B) del D.Lgs. 81/2008 (ultimo periodo) già prevede a carico del committente o del Responsabile dei Lavori, l'obbligo di chiedere alle imprese esecutrici un'autocertificazione riguardo il CCNL Applicato (ed anche le norme collegate ad alcuni Bonus Edili oggi in vigore).

Nel dibattito è finalmente intervenuto il Formedil Nazionale che con la circolare odierna, che allegiamo, ha definitivamente sancito che **l'aggiornamento della**





## Cassa Edile CEDAIER

**formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuata ogni tre anni.**

Precisiamo che, la periodicità triennale, si applicherà a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (il 04.03.2022 per le Imprese che applicano il CCNL Industria e Cooperazione ed il 05.05.2022 per le Imprese che applicano il CCNL Artigianato).

Per i lavoratori che abbiano già frequentato un corso di aggiornamento nel periodo intercorrente tra dette scadenze e la data odierna, provvederemo ad emettere gli attestati aggiornati in base a tale scadenza.

### **2) qualifiche assegnate in base alla frequenza a corsi CFN**

Vi rinviamo ad una attenta lettura dell'allegato ai CCNL già sopra richiamato (Protocollo Formazione e Sicurezza) che prevede alcuni automatismi, a livello di inquadramento, per i dipendenti che frequentino corsi di Formazione Professionalizzante in base al nuovo Catalogo Formativo Nazionale – CFN - che sarà pubblicato nelle prossime settimane.

A titolo di esempio, l'operaio comune, assunto da 36 mesi nel settore che frequenta un corso Professionalizzante da Catalogo, entro 60 giorni dal termine dello stesso, andrà inquadrato come operaio qualificato.

### ***Errate notizie su obblighi formativi non coerenti***

Ci sono state segnalate, da alcune imprese, due notizie che circolano nel settore edile e che riguardano corsi non coerenti con le normative attuali:

- a) In primo luogo la realizzazione di corso di 16 ore a rischio alto così come previsti dall'Accordo Stato Regioni 12/2011 **in modalità on-line**
- b) L'obbligo di frequenza di Corsi Covid di 4 ore per i vari Bonus Edili

Al riguardo Vi confermiamo che **i corsi di tipo a) devono essere realizzati in presenza** in quanto contengono parte di formazione pratica.

Per quanto riguarda **i corsi di tipo b), ad oggi non esiste alcun obbligo di Legge che li imponga per avere diritto all'accesso ai vari Bonus Edili.**

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Marco Degli Angeli



Circ. n. 06/2023

Roma, 24 gennaio 2023

A tutte le Scuole Edili/Enti unificati

Ai Formedil Regionali

e, p.c. Ai Componenti il CdA del Formedil

Oggetto: **Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'edilizia – Capitolo "Formazione su salute e sicurezza" - Aggiornamento formazione dei lavoratori.**

Come è noto, il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce, all'allegato 2 "Protocollo formazione e sicurezza", al capitolo "Formazione su salute e sicurezza", che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuata ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-regioni che stabilisce per l'aggiornamento una periodicità quinquennale.

Si fa presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

Si allegano l'estratto dell'accordo Stato-regioni (punto 9) e l'estratto dell'allegato 2 del CCNL (capitolo "Formazione su salute e sicurezza").

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Stefano Macale



Allegati n. 2:

- Estratto accordo Stato-Regioni (punto 9)
- Estratto allegato 2 del CCNL (capitolo "Formazione su salute e sicurezza")

**Accordo - 21/12/2011 - n. 221/CSR - Corsi per la formazione dei lavoratori**

**OGGETTO:** *Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).*

**9. AGGIORNAMENTO**

*Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.*

*Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:*

- approfondimenti giuridico-normativi;*
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;*
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;*
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.*

*Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.*

*Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.*

*Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.*

*Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.*

## Edilizia - Edili ed affini: Accordo rinnovo CCNL, 3 marzo 2022

### **Allegato 2 Protocollo formazione e sicurezza**

#### ***Formazione su salute e sicurezza***

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'[accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011](#), dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del [Dlgs. n. 81/08](#)) e per il preposto.